

Terni 17.10.2022

Prot.2496

Il Presidente

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, con il quale è stato emanato il regolamento recante i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia regolamentare da parte delle Istituzioni Artistiche, musicali e coreutiche di cui alla Legge 508 del 1999;

VISTO lo Statuto dell'ISSM "Giulio Briccialdi" di Terni;

Visto che occorre procedere alle elezioni del Consiglio Accademico e della Consulta degli studenti per il triennio 2022/2025;

VISTA la deliberazione in data 17 ottobre 2022 del Consiglio di Amministrazione con cui è recepito il predetto regolamento;

Decreta

L'emanazione del Regolamento per l'elezione del Consiglio Accademico e della Consulta degli Studenti per il triennio Triennio 2022 / 2025.

Il Presidente

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO E DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

Triennio 2022 / 2025

Il presente Regolamento - previa approvazione consultiva del Consiglio accademico in data 13.10.2022 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Briccialdi nella riunione del 17.10.2022

Art. 1 - Indizione delle elezioni

Le elezioni sono indette con decreto del Presidente in carica, ai sensi del D.P.R. n. 132/2003 e nel rispetto dello Statuto di autonomia dell'Istituto, approvato dal M.I.U.R. / A.F.A.M. il 14.07.2006 con D. d. n. 541.

Art. 2 - Bando

Il bando di indizione viene pubblicato all'Albo dell'Istituto entro 24 ore dalla sua emanazione ed indica:

- a) il luogo, le date e gli orari delle votazioni;
- b) il termine di presentazione delle candidature;
- c) i requisiti dell'elettorato attivo e passivo.

Il bando viene pubblicato sul sito web: www.briccialditerni.it

Art. 3 - Commissioni elettorali e Seggio

Le Commissioni elettorali verificano e garantiscono la regolarità delle elezioni e garantiscono la riservatezza delle operazioni di voto, svolgendo anche le funzioni di Seggio elettorale. In particolare:

acquisiscono e pubblicano l'elenco dei votanti;
verificano le candidature presentate e decidono sull'ammissibilità delle stesse pubblicando all'albo l'elenco delle candidature ammesse;
predispongono tutto il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
gestiscono le operazioni di voto e di scrutinio;
redigono i verbali delle sedute, riportando i risultati dello scrutinio e segnalando eventuali contestazioni;
esaminano gli eventuali ricorsi decidendo in merito;
formalizzano i risultati delle elezioni.

La Commissione per l'elezione del Consiglio Accademico è nominata dal Presidente del CdA ed è costituita da tre membri titolari e due supplenti designati a maggioranza dal Collegio dei

docenti;

La Commissione per l'elezione della Consulta degli studenti è nominata dal Direttore, sulla base delle disponibilità acquisite ed è costituita da studenti maggiorenni, in numero di tre membri titolari e due supplenti.

Le Commissioni, in prima seduta, eleggono nel proprio seno un proprio Presidente e un Segretario.

Le Commissioni, nelle loro funzioni, sono coadiuvate dal personale amministrativo ed ausiliario in servizio.

Art. 4 - Elettore attivo

Per la componente dei docenti l'elettore attivo è attribuito – ai sensi dello Statuto vigente – ai docenti di I fascia con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto a tempo determinato per la copertura dei posti comunque disponibili all'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso, che siano in servizio nell'Istituzione.

Per l'elezione degli allievi nella Consulta degli studenti, l'elettore attivo è attribuito agli studenti maggiorenni alla data delle votazioni, regolarmente iscritti ai periodi medio-superiori delle varie Scuole del pre-vigente ordinamento, purché in possesso del diploma di Scuola secondaria superiore, agli studenti regolarmente iscritti al Triennio (I livello) e al Biennio (II livello).

Art. 5 - Elettore passivo

L'elettore passivo è attribuito ai docenti a tempo indeterminato oppure a tempo determinato, purché compatibile con il periodo temporale del mandato, sulla base dei seguenti requisiti: a) comprovate professionalità attinenti alle diverse aree formative o comunque specifiche competenze in ordine alla programmazione disciplinare; b) diploma conseguito presso un Conservatorio di Stato o un Istituto musicale paragonato o diploma di Laurea conseguito presso un'Università statale o legalmente riconosciuta; c) anzianità di servizio di almeno tre anni, maturata anche presso altre Istituzioni AFAM; d) non aver riportato nell'esercizio della funzione docente, negli ultimi cinque anni, sanzioni che abbiano comportato la sospensione dall'insegnamento per il periodo di un mese o superiore; e) non aver espletato due mandati consecutivi (Capo II – art. 4 comma 2 DPR 132/2003)

Per l'elezione degli allievi nella Consulta degli studenti, l'elettore passivo è attribuito agli studenti maggiorenni alla data di presentazione delle candidature, regolarmente iscritti ai periodi medio-superiori delle varie Scuole, purché in possesso del diploma di Scuola secondaria superiore, o agli studenti regolarmente iscritti al corso accademico di I livello e II livello.

Art. 6 - Candidature

Le candidature dei docenti per il Consiglio Accademico e degli allievi per la Consulta degli studenti, corredate di dichiarazione sottoscritta degli interessati attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità di cui al precedente Art. 5, devono essere presentate direttamente al Direttore amministrativo dell'Istituto per il protocollo o spedite a mezzo raccomandata a/r confermata da fax

oppure e-mail. Le candidature debbono comunque pervenire – pena la decadenza – entro l'8° giorno successivo alla pubblicazione del bando di indizione.

La presentazione delle candidature dovrà essere accompagnata da un curriculum che evidenzi i requisiti richiesti dal precedente Art. 5.

I candidati possono ritirare la propria candidatura in tempo utile mediante comunicazione scritta.

I candidati non possono essere componenti di Commissione elettorale.

Le candidature sono pubblicate congiuntamente agli elenchi degli elettori all'Albo dell'Istituto, almeno 2 gg. prima delle votazioni. (cfr. Appendice B per i tempi di scadenza).

SISTEMA ELETTORALE

Art. 7 - Modalità generali

Le votazioni si svolgono di norma non oltre il 60° giorno dalla indizione delle elezioni.

Le elezioni sono valide se avrà votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto per l'elezione non si procede alle operazioni di scrutinio e, restando valide le candidature presentate, le votazioni vengono ripetute entro 7 giorni e comunque fino al raggiungimento del quorum.

Per le elezioni della Consulta degli studenti non è richiesto il quorum.

I candidati sono eletti in base ai voti validamente espressi.

Per il Consiglio Accademico, vengono eletti i sei candidati che ottengono maggiori voti; a parità di voti, sono eletti i candidati più anziani di ruolo o, in caso di ulteriore parità, i più anziani di età.

Per la Consulta degli studenti, vengono eletti i tre candidati che ottengono maggiori voti; a parità di voti, sono eletti i candidati più anziani di età.

In caso di decadenza, perdita dei requisiti, rinuncia o dimissioni da parte di singoli membri del Consiglio Accademico o della Consulta degli studenti, subentra nell'incarico il candidato immediatamente successivo in graduatoria; oppure, se necessario, si procede all'indizione di nuove elezioni, limitatamente alla copertura dei posti vacanti.

Art. 8 - Insediamento dei Seggi elettorali

I Seggi elettorali si insediano almeno un'ora prima dell'inizio delle votazioni per le operazioni preliminari; ed in particolare: a) per il controllo dei locali indicati dall'apposito Decreto della Direzione; b) per la predisposizione delle urne elettorali; c) per la predisposizione del necessario numero di schede, che dovranno recare il timbro dell'Istituto, la firma del Presidente della Commissione elettorale e i cognomi e i nomi dei candidati, riportati in ordine alfabetico; d) per la predisposizione di un Elenco degli elettori idoneo all'attestazione degli stessi e dell'avvenuta presentazione al Seggio.

I Seggi elettorali curano inoltre, dandone atto nel verbale, la vigilanza nei locali e la custodia delle urne, delle schede e di tutto il materiale elettorale.

Perché le operazioni di voto siano valide, le rispettive Commissioni elettorali – nello svolgere le funzioni di Seggio – assicureranno per tutta la durata delle operazioni stesse la presenza di un minimo di due membri, di cui almeno uno titolare, secondo una turnazione definita e riportata nel

verbale di insediamento della Commissione. Nel caso di impedimento o di dimissioni di un membro, il Presidente della Commissione - sentita la Direzione - provvede all'integrazione con proprio immediato provvedimento debitamente verbalizzato.

Art. 9 - Operazioni di voto

Le operazioni di voto si tengono in almeno 2 giorni consecutivi, nelle date e con gli orari indicati dall'apposito Decreto della Direzione.

L'elettore è ammesso al voto mediante identificazione diretta e attestata da parte di almeno un componente del Seggio, oppure mediante documento di riconoscimento; nonché previa apposizione della firma a fianco del proprio cognome nell'Elenco degli elettori predisposto dalla Commissione.

Il voto è individuale e segreto ed è espresso tramite segnatura del cognome e nome del candidato prescelto. Potranno essere espresse fino ad un massimo di 6 preferenze per il Consiglio accademico e fino a 3 preferenze per la Consulta degli studenti

La scheda elettorale dovrà essere consegnata aperta ed integra e riposta ripiegata nell'urna.

Saranno dichiarate nulle le schede che non permettono di interpretare univocamente la volontà dell'elettore; quelle su cui è stato apposto un segno di riconoscimento; quelle segnate con penne o con matite diverse da quelle fornite dal Seggio.

Art. 10 - Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche; le Commissioni elettorali garantiranno il libero accesso agli elettori.

Al termine delle operazioni di voto e prima di procedere all'apertura delle urne, la Commissione elettorale per l'elezione dei docenti del Consiglio Accademico verifica che sia stato raggiunto il quorum per la validità delle votazioni.

Al termine dello scrutinio, verificato che il numero delle schede scrutinate corrisponda al numero delle schede utilizzate per le votazioni, i Presidenti di Commissione dichiarano il numero dei voti riportato da ciascun candidato.

Tutte le operazioni di voto, comprese le eventuali contestazioni, vengono verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dai componenti delle Commissioni che abbiano in qualche modo partecipato alle operazioni di voto.

Tutto il materiale elettorale – compreso il verbale, le schede scrutinate, quelle autenticate e non utilizzate – viene consegnato al Direttore amministrativo, che firma per ricevuta.

I risultati elettorali sono resi pubblici immediatamente tramite affissione all'Albo ed entro le 24 ore successive al termine delle votazioni tramite il sito internet dell'Istituto.

Art. 11 - Ricorsi

I candidati possono presentare ricorso in forma scritta con deposito al protocollo dell'Istituto avverso la non ammissione della propria candidatura entro 3 gg. dalla pubblicazione all'albo delle ammissioni da parte della Commissione elettorale.

I candidati studenti possono presentare ricorso per lo stesso motivo e con le medesime modalità entro 2 gg. dalla pubblicazione all'albo delle ammissioni da parte della rispettiva

Commissione elettorale.

I candidati e gli elettori possono presentare ricorso alla Commissione elettorale in forma scritta con deposito al protocollo dell'Istituto entro 2 gg. dall'affissione all'Albo dei risultati elettorali.

Le Commissioni elettorali deliberano entro i 2 gg. successivi alla ricezione del ricorso, con decisione inappellabile, immediatamente pubblicata all'Albo dell'Istituto.

Art. 12 - Formulazione dei risultati

I risultati definitivi della elezione vengono trasmessi a cura del Direttore amministrativo dell'Istituto al Ministero dell'Università e della Ricerca – Alta Formazione Artistica e Musicale per i provvedimenti di competenza nonché – per opportuna conoscenza – al Sindaco del Comune di Terni e all'Assessore alla Scuola e all'Università.

Art. 13 - Competenze e Nomina degli eletti

Le competenze dei nuovi organi elettivi decorrono dalla data di insediamento fino alla scadenza del successivo triennio accademico.

Il Direttore, con proprio Decreto, nomina i docenti eletti nel Consiglio Accademico e i componenti eletti della Consulta degli studenti.

Il Consiglio Accademico e la Consulta degli studenti rimangono in carica fino alla scadenza del successivo triennio accademico 2022/2025; le loro competenze decorrono pertanto dall'anno accademico 2022/2023.

(Seguono Appendice A e Appendice B: calendari delle scadenze e delle operazioni di voto)

APPENDICE A AL REGOLAMENTO ELETTORALE

**ELEZIONI DELLA COMPONENTE DEI DOCENTI DNL CONSIGLIO ACCADEMICO
(TRIENNIO 2022/2025)**

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI VOTO

| | |
|--|----------------------------|
| Decreto e pubblicazione del bando per l'indizione delle elezioni | entro il 18.10.2022 |
| Scadenza della presentazione delle candidature | entro il 26.10.2022 |
| Pubblicazione all'Albo delle candidature ammesse | entro il 02.11.2022 |
| Presentazione degli eventuali ricorsi | entro il 05.11.2022 |
| Pubblicazione liste definitive delle candidature con gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo | entro il 05.11.2022 |
| Elezioni della componente dei docenti nel Consiglio Accademico | 08-09.11.2022 |

APPENDICE B AL REGOLAMENTO ELETTORALE
ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI
(TRIENNIO 2022/2025)

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI VOTO

| | |
|--|----------------------------|
| Decreto e pubblicazione del bando per l'indizione delle elezioni | entro il 18.10.2022 |
| Scadenza della presentazione delle candidature | entro il 26.10.2022 |
| Pubblicazione all'Albo delle candidature ammesse | entro il 02.11.2022 |
| Presentazione degli eventuali ricorsi | entro il 05.11.2022 |
| Pubblicazione liste definitive delle candidature con gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo | entro il 05.11.2022 |
| Elezioni della componente Studenti nel Consiglio accademico | 08-09.11.2022 |

Il Presidente del C.d.A.

Il Direttore Amministrativo